



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 381

DEL 29/06/2018

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.ssa Patrizia Simionato, nominata con D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: approvazione della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e IRECOOP VENETO, per attività di tirocinio e formazione a favore di studenti dei Corsi per Operatore Socio Sanitario.

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si procede all'approvazione e alla sottoscrizione della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e IRECOOP VENETO. per attività di tirocinio e formazione a favore di studenti dei Corsi per Operatore Socio Sanitario.

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Vicario del Direttore Scientifico
F.to Prof. Antonio Rosato

Il Direttore Amministrativo
F.to dott.ssa Maria Oliviera Cordiano

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Patrizia Simionato

Trasmessa per competenza a:

Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it

NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.general@iov.veneto.it

Il Direttore della **SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche** riferisce:

Premesso che:

- la figura dell'Operatore Socio Sanitario (di seguito O.S.S.) è stata individuata dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano con l'Accordo del 22 febbraio 2001, recepito nella Legge 8 gennaio 2002, n. 1, "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario", all'art. 1, comma 8;
- la Legge Regionale del 16 agosto 2001, nr. 20, ha indicato con precisione le caratteristiche della figura professionale di O.S.S., definendo nel dettaglio le competenze, il contesto e il modo di operare, nonché le modalità di gestione e organizzazione dei corsi di formazione, che prevedono lo svolgimento di 520 ore di tirocinio da svolgersi presso strutture e servizi socio sanitari e socio assistenziali;
- tale legge prevede che la Giunta regionale, sulla base del fabbisogno di O.S.S. annualmente determinato, programmi l'attivazione dei corsi mediante la pubblicazione di Avvisi pubblici per la presentazione di progetti formativi, finalizzati alla realizzazione di interventi e alla qualificazione di un congruo numero di O.S.S., in funzione del fabbisogno professionale delle strutture e dei servizi del territorio regionale;
- con D.G.R.V. n. 688 del 16/05/2017 è stata dunque programmata l'offerta formativa per i Corsi di O.S.S. per il triennio 2017/2019, nonché la direttiva per la presentazione dei progetti operativi;
- Irecoop Veneto, ente accreditato presso la Regione del Veneto per la formazione continua e superiore, con pluriennale esperienza nella progettazione e gestione dei Corsi per O.S.S., con Decreto della Direzione Formazione e Istruzione della Regione Veneto viene autorizzata, di anno in anno, ad avviare i progetti di formazione presentati per il triennio succitato la cui attuazione è vincolata alla sottoscrizione annuale di specifico accordo di partenariato con l'Ente ospitante;
- il bando regionale prevede precisamente che l'ente autorizzato sia in partenariato con Enti e Istituzioni più significativi del territorio che erogano servizi in ambito socio assistenziale e socio sanitario, per supportare e definire il percorso formativo;
- a tale scopo Irecoop Veneto ha chiesto a questo Istituto di aderire in qualità di partner al proprio progetto formativo di O.S.S., mediante la sottoscrizione di un accordo di partenariato (rif. prot.

Iov n. 10184 del 16/06/2017) che si concretizza nella disponibilità dello IOV – IRCCS quale struttura ospitante dei tirocinanti;

- in data 24/05/2018 Irecoop Veneto ha inviato a tale proposito la richiesta di inserimento per i tirocinanti afferenti al Corso O.S.S. che hanno chiesto di poter essere inseriti presso le Strutture di questo Istituto, a partire dal prossimo mese di luglio c.a.;

- con nota prot. Iov n. 7248 del 26/04/2018 è stato siglato l'accordo di partenariato anche per i successivi Corsi O.S.S., già autorizzati dalla Regione del Veneto, che prevedono l'inizio del periodo di tirocinio nel quarto trimestre dell'anno corrente;

Considerato che:

- l'art.1 dell'Allegato A della DGR n.1324 del 23/07/2013 definisce il tirocinio come esperienza formativa e lavorativa temporanea, non costituente rapporto di lavoro, finalizzata a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l'inserimento lavorativo del soggetto;

- l'art 11 dell'Allegato A della DGR n.1324 del 23/07/2013 stabilisce che il tirocinio è regolato da apposita convenzione, che può riguardare più tirocini, tra il soggetto promotore e il legale rappresentante del soggetto ospitante;

Dato atto che:

- l'istituto Oncologico Veneto IRCCS è disponibile ad accogliere presso le sue strutture i tirocinanti di Irecoop Veneto, compatibilmente con la concreta realtà organizzativa aziendale e le risorse umane e strumentali disponibili;

- il numero e la tipologia dei tirocinanti sarà stabilito concordemente dalle parti;

Sottolineato che :

- il soggetto promotore IRECOOP VENETO assicura il/i tirocinante/i iscritti ai propri corsi contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

- con deliberazione del Commissario IOV - IRCCS n. 646 di reg. del 16/12/2015 è stato approvato il "Regolamento sulle frequenze e sui tirocini".

Tutto ciò premesso si propone di approvare e sottoscrivere la convenzione per attività di tirocini e formazione per O.S.S. tra l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e IRECOOP VENETO.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l’attestazione del Direttore della UOC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTI il d.lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il d.lgs. n. 288 del 13.10.2003;

VISTE le leggi regionali n. 55 e 56 del 14.09.1994;

VISTA la L.R. n. 26/05 “Istituzione dell’Istituto Oncologico Veneto”;

VISTA la L.R. del 16 agosto 2001, nr. 20;

VISTA la D.G.R.V. n.1324 del 23.07.2013;

VISTE le D.G.R.V n. 688 del 16.05.2017;

VISTA le note prot. Iov n. 10184/2017 e 7248/2018 “Modulo di adesione in partnership”

IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 198 del 30/12/2015;

DELIBERA

1. di approvare e sottoscrivere, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione con IRECOOP VENETO, per l’effettuazione di tirocini di formazione presso le strutture dell’Istituto Oncologico Veneto, da parte di studenti dei Corsi per Operatore Socio Sanitario, con le modalità e le tempistiche indicate nella convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
 - a) la convenzione avrà durata triennale, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione;
 - b) Il soggetto promotore IRECOOP VENETO assicura il/i tirocinante/i iscritti ai propri corsi contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
 - c) la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS;

3. di incaricare come uffici competenti, la U.O.C. Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche e la U.O.C. Professioni Sanitarie, affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato

-

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/06/2018

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO PREVISTE DAL CORSO PER OPERATORI SOCIO SANITARI

TRA

L' **ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.C.S.**, di seguito denominato per brevità "Istituto", con sede legale in via Gattamelata n. 64, C.A.P. 35128 – Padova, C.F./P.IVA 04074560287, tel. 049 8215849/-1194, e-mail affari.general@iov.veneto.it, PEC protocollo.iov@pecveneto.it, d'ora in poi denominato anche "soggetto ospitante", nella persona del rappresentante legale, Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20/02/1965;

E

I.R.E.COOP VENETO Istituto Regionale per l'Educazione, di seguito denominata per brevità "IRECOOP VENETO", con sede Legale in via G. Savelli n. 128, C.A.P. 35129 – Padova, C.F./P.IVA 00104920285, tel. 049 807 6143, e-mail segreteria@irecoop.veneto.it, d'ora in poi denominata anche "soggetto promotore", rappresentata dal sig. Sartori Giovanni nato a Verona (VR) il 20/01/1952;

premesse che

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, è data possibilità a Università ed Enti di formazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24.6.1997, n. 196, di promuovere tirocini di formazione e orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n.1859;
- come da disposizioni generali della Giunta Regionale del Veneto di cui alla D.G.R. n. 951 del 22/06/2016 *"il tirocinio pratico rappresenta un elemento fondamentale del percorso formativo in quanto destinato alla formazione specialistico/pratica del corsista, pertanto necessaria per la sua realizzazione un'ampia collaborazione tra soggetto gestore e strutture e servizi che ospitano i tirocinanti"*;
- l'attività di tirocinio è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii;

si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

Il Soggetto Ospitante, ai sensi della predetta L. 196/97 (art. 18), si impegna, compatibilmente alle proprie esigenze organizzative, ad accogliere a titolo gratuito presso le proprie strutture i soggetti in tirocinio di formazione partecipanti ai corsi OSS organizzati da IRECOOP VENETO, ai sensi dell'art. 5 del Decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997;

I tirocinanti accolti sono allievi dei Percorsi Formativi per Operatore Socio Sanitario (L.R. 20/2001) autorizzati dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 688 del 16/5/2017 (e successive Delibere ed Integrazioni) per il triennio 2017/2019.

Art. 2 Finalità e contenuti del tirocinio

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della L. 196/97, si configura come completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, pertanto non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale designato dal soggetto ospitante.

Per l'avvio di ciascun tirocinio in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor dell'Ente di appartenenza del tirocinante;
- il nominativo del tutor aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3 Doveri del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento seguendo le indicazioni dei tutor e facendo riferimento ad essi per qualsiasi evenienza;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, ai sensi del Regolamento UE generale della protezione dei dati personali n. 679/2016;
- prima dell'inizio del tirocinio, il tirocinante è inoltre tenuto a prendere visione del "Codice di Comportamento" pubblicato sul sito istituzionale www.ioveneto.it, nella sezione "amministrazione trasparente_atti generali".

Art. 4 Assicurazioni

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i iscritti a corsi promossi da IRECOOP VENETO, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Devono pertanto essere comunicati gli estremi identificativi delle polizze INAIL e responsabilità civile alla U.O.C. Affari Generali dell'Istituto prima dell'inizio del tirocinio.

In caso di infortunio/incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore affinché questi possa trasmettere adeguata comunicazione, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi.

Art. 5 Adempimenti informativi

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 6 Tutela della salute

Qualora il progetto formativo preveda la presenza dello studente in servizi sanitari, prima di iniziare il tirocinio, il soggetto proponente dovrà produrre una dichiarazione, allegata al progetto formativo, nella quale dovrà essere attestato lo stato immunitario per le malattie esantematiche quali morbillo, varicella, rosolia, parotite, valutato attraverso specifiche indagini sierologiche. In caso di non immunità il soggetto dovrà vaccinarsi.

Detta dichiarazione dovrà specificare, altresì, che è stato effettuato nel corso degli ultimi tre mesi lo screening per la ricerca di infezione tubercolare latente o attiva con esito negativo per la forma attiva (con test specifici quali Mantoux o test IGRA+Rx torace in caso di positività agli stessi, e ulteriori indagini se necessario).

Il soggetto promotore si impegna a fornire, preventivamente, a ciascun studente che svolge un tirocinio nell'ambito della presente convenzione, un'adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sarà cura del soggetto ospitante garantire allo studente le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente.

Art. 7 Durata e Recesso

La presente Convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente alla scadenza.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra parte, mediante lettera raccomandata o comunicazione Pec, con almeno tre mesi di anticipo.

Art. 8 Foro

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in questo modo, le parti indicano esclusivamente il foro di Padova quale foro competente per la risoluzione di qualunque controversia.

Art. 9 Norme finali

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia.

Art. 10 Registrazione e spese

La presente convenzione, sottoscritta, sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26.04.86, a spese della parte che chiederà la registrazione.

L'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa allegato A al D.P.R. n. 642/72, è assunta dal soggetto promotore.

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato

Padova, li _____

IRECOOP VENETO
Il Responsabile Legale
Dott. Giovanni Sartori



IRECOOP
Il Veneto
Via Savelli, 128
PADOVA



